

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4323 del 29/08/2023
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., art. 9, comma 2. Autorizzazione alla notifica SM1043 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi EER 16 05 09 destinati ad operazione di recupero (R5) in Italia presso l'impianto della Ditta GT Impianti Srl sito in Via dell'Industria, 4/B Scandiano (RE) Ditta Notificatrice: L'Antincendio Sammarinese Srl, Str. Auloceto 1, Borgo Maggiore (RSM)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4477 del 29/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	ATTILIO GIACOBBE

Questo giorno ventinove AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, ATTILIO GIACOBBE, determina quanto segue.

Prat. Sinadoc n. 24304/2023

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., art. 9, comma 2. Autorizzazione alla notifica **SM1043** per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi **EER 16 05 09** destinati ad operazione di recupero (R5) in Italia presso l'impianto della Ditta **GT Impianti Srl** sito in Via dell'Industria, 4/B Scandiano (RE)
Ditta Notificatrice: **L'Antincendio Sammarinese Srl**, Str. Auloceto 1, Borgo Maggiore (RSM)

Informazioni sulla Notifica:

Notifica: **SM 1043**

Notificatore: **L'Antincendio Sammarinese Srl**, Str. Auloceto 1, Borgo Maggiore, RSM

Produttore: **L'Antincendio Sammarinese Srl**

Sede legale e sede operativa: Str. Auloceto 1, Borgo Maggiore, RSM

Destinatario: **GT Impianti Srl**

Sede legale e sede operativa: Via dell'Industria 4/B, Scandiano (RE), Italia

Impianto di recupero: **GT Impianti Srl**

Via dell'Industria 4/B,
Scandiano (RE), Italia

Operazione di trattamento: **recupero R5**

Numero di viaggi previsto: **14**

Autorità competente di spedizione: **Repubblica di San Marino**

Uff. Prev. Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV)
Sezione Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente
Via Tre Settembre, 99
47891 Dogana (Repubblica di San Marino)

Autorità competente di destino: **ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia,**
Piazza Gioberti n. 4,
42121 Reggio Emilia (Italia)

Allegati:

- **Elenco mezzi di trasporto utilizzati dal vettore GT Impianti Srl** (Allegato 1),
- **Itinerari** (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM 1043

I. Decisione

1. **La notifica SM 1043** è relativa al trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

- codice EER: **16 05 09** Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 (polveri estinguenti esauste estratte da estintori nelle operazioni di loro manutenzione)
- codice OCSE: **rifiuto non in lista**
- codice Y: **rifiuto non in lista**
- codice di pericolosità H/HP: **non pericoloso**
- quantità totale: **40 tonnellate**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA.04290860370

- tipo di imballaggio: **in sacchi (big bags)**

- stato fisico: **polverulento**

destinati a recupero R5 presso l'impianto della Ditta GT Impianti Srl sito in Via dell'Industria, 4/B Scandiano (RE), Italia;

2. **La notifica SM 1043 è approvata** con il presente Atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.;

3. la presente Decisione è valida **fino al 20 Giugno 2024**;

4. la presente Decisione non è trasferibile;

5. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;

6. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione e devono quindi intendersi aggiuntive;

7. i documenti allegati a questo Atto (Allegato 1 ed Allegato 2) sono parte integrante della presente Decisione;

8. la presente Decisione sarà efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Ditta L'Antincendio Sammarinese Srl all'Autorità competente di spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestato anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

9. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste; è fatto salvo che il Notificatore potrà procedere alle spedizioni solo dopo accettazione della garanzia finanziaria e conseguente efficacia del presente Atto;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., sono di seguito indicate le condizioni che la Ditta deve rispettare per la presente Decisione:

10. potranno essere conferiti all'impianto di destino GT Impianti Srl sito in Via dell'Industria, 4/B Scandiano (RE) Italia, esclusivamente i rifiuti per i quali esso è in possesso di valida Autorizzazione al recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, di cui all'Atto DET-AMB-2021-6362 del 15/12/2021, adottata da questa Autorità competente per l'impianto. La presente Decisione ha validità subordinata alla validità di detta Autorizzazione Unica;

11. la Ditta L'Antincendio Sammarinese Srl, in qualità di Notificatore, deve essere in possesso di valida e attiva Polizza assicurativa di Responsabilità Civile per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;

12. la garanzia finanziaria deve coprire l'intero periodo di notifica fino all'avvenuto recupero del rifiuto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.;

13. i rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalla Ditta indicata nei campi 8 dei documenti di notifica e movimento (GT Impianti Srl), utilizzando i mezzi di trasporto indicati nell'Allegato 1 alla presente Decisione;

14. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1043;
15. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
16. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti;
17. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero finale indicato al campo 10 del documento di notifica, senza ulteriori passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
18. in base a quanto indicato nei documenti di notifica, relativamente ai percorsi, e riportato nell'Allegato 2 alla presente Decisione, l'itinerario principale, via strada, è costituito dal percorso di lunghezza pari a km 197 e, in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previo comunicazione preventiva a tutte le Autorità competenti prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., potrà essere utilizzato in alternativa l'altro itinerario via strada, indicato nel medesimo Allegato, di lunghezza pari a km 193; gli itinerari indicati nella notifica e riportati nell'Allegato 2 alla presente Decisione non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato ai punti 22 e 23 del successivo Paragrafo III (Avvertimenti);
19. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle Polizze assicurative di Responsabilità Civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

20. La Ditta, nell'effettuare le spedizioni, deve rispettare le condizioni ed i contenuti dei documenti di notifica e di movimento SM 1043;
21. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg.(CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
22. ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale notificato, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
23. ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi la necessità di ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati in Allegato 2 alla presente Decisione, che coinvolgano Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, la notifica oggetto della presente decisione non è più valida ed il Notificatore dovrà presentare una nuova notifica;
24. ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;

25. relativamente ai vettori utilizzati per le spedizioni, si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Ditte autotrasportatrici e/o di mezzi, diversi da quelli autorizzati con in presente Atto, per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
26. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
27. ai sensi dell'art. 16, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., l'impianto che effettua l'operazione di recupero dei rifiuti (GT Impianti Srl) deve fornire, entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti, conferma del ricevimento degli stessi (inviando modulo di movimento compilato nel campo 18);
28. ai sensi dell'art. 16, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., l'impianto che effettua l'operazione di recupero dei rifiuti (GT Impianti Srl) deve certificare, sotto la propria responsabilità, quanto prima e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l'avvenuta operazione di recupero R5 dei rifiuti;
29. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED;
30. come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.:
 - il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il Destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
31. qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti per impossibilità di loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 comma 1 del Reg. (CE) 1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche;
32. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
33. prima della scadenza di Autorizzazioni al trasporto, Polizze assicurative di Responsabilità Civile, Licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità competenti interessate copie delle valide autorizzazioni/permessi/polizze/licenze previo loro aggiornamento;
34. la presente Autorizzazione è trasmessa in originale al Notificatore che ha l'obbligo di conservarla

presso la propria sede e in copia a tutte le Autorità competenti coinvolte nella Notifica SM 1043 per loro informazione unitamente al documento di notifica (modello 1A) debitamente compilato e firmato che costituisce parte integrante della presente;

35. sono fatte salve le norme, i regolamenti e le autorizzazioni in materia di spedizione e recupero rifiuti di tutti i Paesi coinvolti della spedizione di rifiuti, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
36. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi o Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Con nota datata 07/06/2023, rep. n. TTR 2023/0427 U, pervenuta ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Reggio Emilia in data 16/06/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/106009 del 16/06/2023, l'Autorità competente di spedizione l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM 1043, successivamente integrato con la documentazione acquisita agli Atti di Arpae ai PG/2023/106572 del 19/06/2023 e PG/2023/117192 del 05/07/2023;

Con nota PG/2023/121103 del 12/07/2023 questa Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente di destino, ritenendo per quanto di propria competenza che la suddetta notifica sia stata debitamente compilata a norma dell'art. 4, punto 3), secondo comma del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ha trasmesso al Notificatore e all'Autorità competente di spedizione la relativa la conferma di ricevimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. alle motivazioni espresse dal Notificatore;

Il Notificatore, nel campo 11 del documento di notifica seria SM 1043, ha dichiarato che la motivazione per l'esportazione dei rifiuti all'estero è dovuta all'assenza di impianti di recupero all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;

La Ditta L'Antincendio Sammarinese S.r.l. (Notificatore) è in possesso di valida e attiva Polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 390769706, stipulata presso Generali Italia S.p.A., avente scadenza in data 01/01/2024, acquisita dalla scrivente in allegato ai documenti di notifica;

La Ditta GT Impianti Srl, è in possesso di valida Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, al recupero dei rifiuti identificati con codice EER 16 05 09 di cui all'Atto DET-AMB-2021-6362 del 15/12/2021, adottata da questa Autorità competente per l'impianto di destinazione finale dei rifiuti notificati;

Notificatore e impianto di recupero dei rifiuti hanno stipulato un Contratto ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1013/2006, in cui si prevede che l'impianto di destinazione si impegna a farsi carico e recuperare i rifiuti nel proprio impianto autorizzato, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie;

Dato atto che, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art 88 del D.Lgs. 59/2011;

Accertato che la Ditta ha provveduto al pagamento degli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per le spedizioni transfrontaliere in oggetto;

Dato atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dato atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

V. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, sulla spedizioni di rifiuti;
- Regolamento (CE) N. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Reg (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
- disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare, il documento della Commissione Europea "Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis"
- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che all' art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle Regioni in materia di Rifiuti;
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della Regione Emilia-Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art.16, comma 2, stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla Regione stessa mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291/2021 di "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna, con atti successivi, al Responsabile dell'Unità (Unità Autorizzazioni complesse, rifiuti ed effluenti), quale Responsabile del Procedimento in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- Norme sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e successivi, fra cui D.Lgs.101/2018, esplicitando che:
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

VI. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

per il Dirigente di ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

il Responsabile
dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti
Dott. Attilio Giacobbe
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.